

Statuto

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, senza fini di lucro, con sede in Carpignano Sesia, via S.Rocco n° 10, l'Associazione denominata

“ASSOCIAZIONE BuonVivere”

Essa si costituisce come associazione di diritto privato a norma degli artt.36 e seguenti del Codice Civile

1. L'associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2

Scopi e finalità

a. L'associazione “BuonVivere” ha come scopo principale, la progettazione, la gestione e la realizzazione di interventi e servizi, animativi ed educativi, assistenziali in genere, orientati a promuovere il benessere e lo sviluppo delle competenze individuali e collettive dei soggetti destinatari nonché alla loro formazione umana e spirituale di orientamento cristiano con particolare attenzione alla crescita integrale del cittadino e lo sviluppo di una Cultura cristiana che promuove i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà.

L'Associazione, ai fini della realizzazione dello scopo sopra indicato, si pone come oggetto quello di:

1. realizzare attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale, senza limiti di territorio.
2. Collaborare con altre associazioni, comunità, parrocchie, oratori, scuole ed istituzioni pubbliche.
3. Svolgere attività di animazione culturale, sportiva e del tempo libero finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile.
4. Promuovere e perfezionare la formazione culturale, umana, spirituale, professionale e artistica della realtà sociale, territoriale nella quale l'Associazione opera.
5. Gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, attività educative, di orientamento e di formazione.
6. Realizzare attività di formazione, consulenza e gestione, in qualsiasi forma richiesti da soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, ed enti pubblici.
7. Promuovere ed organizzare incontri spirituali, culturali ed educativi, di ogni forma e genere.

Articolo 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- g) sottoscrizioni e raccolte pubbliche.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio entro il mese di gennaio.

Articolo 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti é illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, é subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dallo stesso.

3. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

4. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 8

L'Assemblea

L'Assemblea é composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) nomina i componenti il Comitato direttivo;
- b) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- c) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente lo richieda.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il suo primo quadrimestre, con comunicazione scritta, inviata con qualunque mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, del Presidente ed un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Ciascun associato con diritto di voto può farsi rappresentare, esclusivamente da altro associato, con delega scritta.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Articolo 9

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a dieci nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e possono essere rieletti.

Possono far parte del Comitato direttivo persone fisiche non necessariamente associate, ma che possono avere competenze specifiche da mettere al servizio dell'associazione.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un sostituto che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

3. Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

4. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

5. Il Comitato direttivo presenta anche un piano programmatico relativo alla attività da svolgere;

6. L'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei progetti.

7. La proposta di modifica dello Statuto.

8. Il Comitato direttivo è convocato di regola una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, Vicepresidente, ne ravvisi l'opportunità.

Il comitato direttivo deve essere convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con qualunque mezzo idoneo - anche fax o posta elettronica - che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento entro 3 (tre) giorni dalla sua adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto ad un giorno.

9. I verbali di ogni adunanza vanno redatti e conservati agli atti.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il primo Presidente è nominato con l'atto costitutivo.

2. Il presidente viene eletto dal Comitato direttivo solo in caso di proprie dimissioni.

3. Il presidente ha il compito di presiedere il Comitato direttivo e l'Assemblea dei soci.

4. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11

Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Articolo 12

Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni che perseguono scopi analoghi in identico o analogo settore.

Articolo 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.